



Volontari A.N.F.I. Sardegna O.D.V.

C.A.P. 09041 - Dolianova CA - Via Mazzini 41

Iscritta nel registro generale volontariato N° 2914 dal 30/11/2021 Regione Sardegna

volontarianfisardegnaodv@gmail.com volontarianfisardegnaodv@pec.it

tel. 3333213164 C.F. 92266170924

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 21.05.2025

PROT. N°. 192

Cagliari 21-05-2025

Il giorno 21 maggio 2025 alle ore 9,45 presso la sede sociale ANFI in Cagliari Via Palermo 7/D si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Ente Volontari A.N.F.I. Sardegna O.D.V.

Il Presidente della ODV Renzo Locci chiede la collaborazione ad illustrare gli argomenti del presente verbale al Sig. Vice Presidente A.N.F.I. di Cagliari Luogotenente Giuseppe Marrocu.

Verbalizzanti: Sig. Renzo Locci Presidente della Odv, ed estensore del presente verbale, Sig. Maria Franca Pilia Vice Presidente e segretario.

Il Presidente della ODV, Renzo Locci, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea e accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, minima prevista del 75%, foglio elenco e firme dei soci firmati rimane agli atti dell'Associazione, si procede con la deliberazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1° Comunicazioni del Presidente

2° Modifica dello Statuto

3° Integrazione del Consiglio Direttivo: nomina del segretario come membro effettivo, candidatura di un nuovo componente e designazione dei nominativi per eventuale riserva

4° Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente:

Prende la parola il Presidente dell'ODV, Renzo Locci. Comunica che la riunione sarà registrata, in aderenza alle disposizioni precedentemente deliberate, al fine di verbalizzare senza errori e nel modo più semplice possibile.

L'Assemblea approva all'unanimità.

2. Modifica dello Statuto:

Il Presidente Renzo Locci prende la parola e illustra all'Assemblea la necessità di apportare alcune modifiche statutarie, come richiesto dal RUNTS in fase di registrazione, dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Le variazioni riguardano l'adeguamento in ambito sociale e formativo. Le modifiche rendono lo statuto più chiaro e coerente con le finalità dell'Ente, in particolare per lo sviluppo della scuola di formazione e delle iniziative di interesse generale. Inoltre, viene proposta la variazione della sede legale dell'ODV, che viene trasferita dal Comune di Dolianova al Comune di Quartu Sant'Elena, via Liri 146.

L'Assemblea approva all'unanimità sia le modifiche statutarie che la variazione della sede legale.

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche.

Dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

3. Integrazione del Consiglio Direttivo:

Il Presidente informa l'Assemblea che il segretario Giuseppe Girasole ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni.



Volontari A.N.F.I. Sardegna O.D.V.

C.A.P. 09041 - Dolianova CA - Via Mazzini 41

Iscritta nel registro generale volontariato N° 2914 dal 30/11/2021 Regione Sardegna

volontarianfisardegnaodv@gmail.com volontarianfisardegnaodv@pec.it

tel. 3333213164 C.F. 92266170924

A seguito di tale comunicazione si procede con l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Si candidano per l'ingresso nel Direttivo i soci Leonardo Cera, Luciano Sarti e Giuseppe Marci.

Il Presidente propone che uno venga nominato come membro effettivo del Direttivo, mentre gli altri due siano inseriti come membri supplenti (riserve). Anche tale proposta è stata approvata dall'assemblea.

Si invita altresì l'Assemblea a votare, dando comunque la possibilità ad altri eventuali candidati di manifestare la propria disponibilità.

Non essendoci ulteriori candidature,

l'Assemblea approva all'unanimità la seguente proposta:

-Leonardo Cera viene nominato membro effettivo del Consiglio Direttivo

-Luciano Sarti e Giuseppe Marci vengono inseriti come riserva

Pertanto, il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente: Renzo Locci

-Vicepresidente e Segretaria: Maria Franca Pilia

-Consiglieri: Giorgio Liggi, Antonio Meloni, Leonardo Cera

Si ribadisce che resta aperta la possibilità, nei prossimi giorni, di raccogliere ulteriori adesioni per rafforzare il gruppo delle riserve, in modo da garantire la piena operatività dell'Ente in caso di necessità.

L'Assemblea delega il Presidente della ODV a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) Copia conforme viene inviata alla Spettabile Associazione Nazionale Finanziari d'Italia U.CO.V. Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Attività di Volontariato.

4° Varie ed eventuali

È stata discussa la proposta, avanzata dal socio Luciano Sarti, di richiedere almeno una stanza presso il Lido del Finziere da destinare alle attività di utilizzo sociale, considerando che tutti i soci della ODV sono anche membri dell'ANFI e i volontari accreditati tramite nulla osta.

Il socio Cavaliere Nazzareno Giffi ha proposto di inserire nuovamente all'ordine del giorno l'istituzione del Consiglio dei Proviviri.

Il Consiglio prende atto di entrambe le proposte.

Alle ore 10,15,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale è redatto in 2 pagine : verbale più allegato firme dei soci.

Il Segretario

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Locci Renzo
Firmato il 21/05/2025 14:55
Seriale Certificato: 3709153
Valido dal 05/07/2024 al 05/07/2027
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA



2/2

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"VOLONTARI A.N.F.I. SARDEGNA" SCUOLA DI FORMAZIONE GUARDIE PARTICOLARI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "VOLONTARI A.N.F.I. SARDEGNA - SCUOLA DI FORMAZIONE GUARDIE PARTICOLARI", con sede legale nel Comune di Quartu S'E' (CA), via Liri 146,

2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

3. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV), successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

4. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "VOLONTARI A.N.F.I. SARDEGNA - SCUOLA DI FORMAZIONE GUARDIE PARTICOLARI" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO in sigla denominata "VOLONTARI A.N.F.I. SARDEGNA - SCUOLA DI FORMAZIONE GUARDIE PARTICOLARI OdV"

5. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica Statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione sul RUNTS.

6. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie (Sezioni e nuclei) ed unità locali non autonome, nominandone un coordinatore.

7. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Condivide i principi e i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (ANFI), con sede a Roma, il cui Statuto è stato approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2013.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Finalità dell'Associazione è di:

- sviluppare ed attuare l'assistenza, realizzando, nei vari settori di intervento, una costante azione di sostegno per il miglioramento della vita, principalmente a favori di terzi.
- tutelare l'ambiente e gli animali, attraverso attività di vigilanza ambientale e zoofila, la protezione del


1/12

territorio e il contrasto al randagismo.

- c. promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, mediante percorsi di formazione e qualificazione dei volontari per lo svolgimento delle attività associative;
- d. contribuire alla protezione civile e alla sicurezza, offrendo formazione in materia di sicurezza, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- e. collaborare con enti pubblici e privati, impiegando i volontari nell'ambito di convenzioni con enti locali per attività di vigilanza zoofila e ambientale.
- f. garantire che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle normative vigenti e in coerenza con le proprie finalità statutarie.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; di cui all'art. 5, co.1, lett. e) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - organizzazione e realizzazione di attività di vigilanza ambientale e protezione del territorio e dei beni naturalistici (D.Lgs. 152/2006);
 - organizzazione e realizzazione di attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi terrestri e marini, comprese le aree costiere;
 - organizzazione e realizzazione di attività di promozione della tutela degli animali da affezione e contrasto al randagismo, in attuazione della Legge 281/1991 e della Legge 189/2004;
 - organizzazione e realizzazione di attività prevenzione e contrasto al maltrattamento e alla violenza sugli animali;
 - organizzazione e realizzazione di attività di vigilanza zoofila e controllo del rispetto delle normative sulla tutela animale.
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; di cui all'art. 5, co.1, lett. d) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - realizzazione e organizzazione di attività di formazione e qualificazione di volontari per la vigilanza ambientale e zoofila;
 - realizzazione e organizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale verso la cittadinanza e le nuove generazioni;
 - realizzazione e organizzazione di attività di formazione specifica per volontari nell'utilizzo sicuro di mezzi di movimento terra, attrezzature forestali e ambientali (motoseghe, strumenti per la potatura e tecniche di piantumazione);
 - realizzazione e organizzazione di attività di formazione specifica per operatori e volontari nell'utilizzo sicuro di mezzi nautici e sulla vigilanza per il rispetto delle norme;
 - realizzazione e organizzazione di attività di formazione pratica per il montaggio di tende, la gestione e il rispetto delle normative in aree attrezzate per camper e tende da campo, con particolare attenzione al comportamento ecologico e alla sicurezza;



2/12

- realizzazione e organizzazione di attività di formazione per l'utilizzo operativo di droni, metal detector e foto-trappole per la sorveglianza zoofila e ambientale, la ricerca di persone scomparse e il monitoraggio del territorio.
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5, co.1, lett. i) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili. organizzazione e realizzazione di seminari, convegni e incontri di gruppo dedicati alle tematiche ambientali, e della protezione del territorio; organizzazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione del volontariato; organizzazione e gestione di spazi e aree ricreative aperti alla collettività finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale, del benessere e della partecipazione attiva del cittadino.
- d. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni; di cui all'art. 5, co.1, lett. y) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - organizzazione e realizzazione di attività legate alla tutela dell'ambiente e all'ecologia, ai settori chimico-biologico e industriale, alla gestione di impianti e infrastrutture civili, alla viabilità, alle operazioni di evacuazione ed esodo. Rientrano inoltre in questo ambito la logistica in contesti di emergenza – compresa quella sanitaria – e attività tecniche quali la gestione di cucine da campo, impianti elettrici e idraulici, lavori di carpenteria e falegnameria, nonché la movimentazione di mezzi speciali e il trasporto;
 - organizzazione e realizzazione di attività di vigilanza dei litorali, vigilanza con pattugliamento a mare, salvamento a mare fissa, sommozzatori, assistenti bagnanti e/o osservatori e auto formazione;
 - organizzazione e svolgimento di attività di ricerca di persone disperse, attraverso l'impiego di diverse classi operative, tra cui guide ambientali escursionistiche, operatori di speleologia e speleologia subacquea, unità cinofile e gruppi di auto formazione;
 - organizzazione e realizzazione di attività di primo soccorso, assistenza psico-sociale e sanitaria, assistenza alla popolazione, evacuazioni ed esodi, assistenza logistica socio-sanitaria, assistenza alla disabilità, assistenza veterinaria, primo soccorso avanzato, formazione di base e formazione avanzata.
- 2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
- 3. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia.
- 4. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e delle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.
- 5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una



Handwritten signature

3/12

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.i.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi di pubblici e privati;
- c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- h. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


4/12

Art. 5

Soci

- Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che avendo i requisiti di cui al successivo comma 3, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.
- Possono rivestire la qualifica di soci, coloro che sono regolarmente iscritti presso qualsiasi Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia in qualità di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nonché le associazioni di volontariato riconducibili e accreditate presso l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio, regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è in trasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2; dell'esclusione viene data comunicazione alla Sezione A.N.F.I. di appartenenza;
 - c. per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;
 - d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;
 - e. per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 5, comma 3;
 - f. per causa di morte.
6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, ad eccezione del caso morte, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o decadenza.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Handwritten signature

5/12

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove predisposto e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa di ciascun anno entro il termine annualmente previsto, qualora stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Presidente
- c. Il Consiglio direttivo;
- d. Il Collegio dei Probiviri, se istituito;

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa precedente decisione dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.


6/12

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. L'Assemblea elegge un segretario della stessa.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ovvero in base a quanto previsto dall'art. 15.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici (email, pec, etc. Whatsapp.) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. se ritenuto necessario elegge il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri e li revoca;
- e. al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, elegge e revoca l'Organo di controllo e il Revisore dei conti;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- j. ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

7/12

k. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art.3 del presente Statuto.

l. delibera sui ricorsi per l'esclusione dei soci;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

q. nomina il Presidente Onorario, come previsto dall'art.15 dello Statuto;

r. su proposta del Consiglio Direttivo, approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art' 9, con un preavviso di almeno 7 giorni.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'istituendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti e revoca, con le medesime modalità, il Vicepresidente;

4. Nomina, con le medesime modalità, anche al di fuori dei consiglieri, il Tesoriere ed il Segretario su proposta del Presidente;

5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla


8/12

successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione dimissione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;

d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art.6;

e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;

f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

g. approva i rimborsi previsti per gli associati e coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

i. ha facoltà di costituire Comitati Tecnici e Nuclei, di cui all'art.17;

j. delibera la stipula di convenzioni ed in particolare quelle con l'A.N.F.I. e la Guardia di Finanza;

k. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;

l. delibera l'istituzione di sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominando, su proposta del Presidente, il coordinatore;

m. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;

n. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 3;

o. si adopera per la collaborazione con l'A.N.F.I. ed in particolare con la Sezione di Cagliari.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Questi ultimi possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di videoconferenza.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di


9/12

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma che precede avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. Propone la nomina Tesoriere e del Segretario al Consiglio Direttivo. Si avvale del Segretario per lo svolgimento della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Collegio dei Proviviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci o volontari e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Proviviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4. Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il Presidente Onorario

1. Se socio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina Presidente onorario il Presidente pro-tempore della Sezione A.N.F.I. di Cagliari.

2. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

3. Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Presidente eletto dall'Assemblea, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.


10/12

4. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, salvo quello che gli spetta qualora sia componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione in quanto eletto dall'assemblea.

5. In presenza di particolari e motivate situazioni, può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria

Art. 16 Volontari

1. I volontari sono soci dell'associazione o persone che, pur non essendo soci dell'A.N.F.I., disponendo di indiscussa condotta morale e civile, richiedono ed ottengono un apposito nulla osta temporaneo da parte della Sezione di Cagliari dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

2. Sull'ammissione ed esclusione dei volontari decide il Consiglio Direttivo.

3. I volontari per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, coerentemente con le finalità del presente Statuto.

4. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, nelle modalità previste dall'art. 3.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8. I volontari non soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni che saranno previste con apposito regolamento.

9. Impiego dei volontari presso enti pubblici:

- i volontari formati potranno essere impiegati presso enti pubblici e privati, tra cui i Comuni, per svolgere il servizio di guardie particolari giurate per la vigilanza sugli animali d'affezione, il contrasto al maltrattamento e la tutela dell'ambiente;
- durante il periodo di incarico, i volontari opereranno con la divisa ufficiale recante il logo e la denominazione dell'ente "VOLONTARI A.N.F.I. SARDEGNA - SCUOLA DI FORMAZIONE GUARDIE PARTICOLARI" e saranno sotto la diretta gestione dell'ente pubblico o privato con cui è stato stipulato il relativo protocollo. Tuttavia, pur operando sotto la gestione del Comune o dell'ente convenzionato, i volontari rimarranno vincolati alle regole e alle discipline interne dell'Associazione, comprese le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno;
- i volontari resteranno assegnati ai Comuni o agli enti convenzionati fino alla conclusione dell'incarico stabilito dal contratto o fino a eventuali dimissioni o revoca dell'incarico.

Art. 17 Comitato Tecnico e Nuclei

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire


11/12

Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Nuclei per la realizzazione e coordinamento di specifiche tipologie di attività previste dall'art.3, stabilendo: specifici regolamenti ove necessari, ambiti di azione, linee di intervento e nominandone, su proposta del Presidente, il coordinatore.

Art. 18 **Libri sociali**

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.e ii.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, preferibilmente ispirantesi ai principi e valori dell'A.N.F.I.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e ii., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 **Norme Finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previste e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente



12/12